



Comune di SILVI

Provincia di TERAMO

Prot. 32351

29 OTT. 2001

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

DEL 25/10/2001	NUMERO	50
Oggetto: Modifiche al nuovo Regolamento Comunale per l'Attività di Noleggio Autoveicoli con Conducente, approvato con <u>atto consiliare n. 32 del 30.07.2001</u> → REVOCATO		
↳ + MODIFICHE DEL CC. N° 56 del 26/9/02		

L'anno duemilauno , il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in 2° convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica i seguenti componenti:

DI FEBO Giuseppe	P	LALLI Tommaso	P
PERACCHIA Floriana	A	VALLESCURA Gaetano	A
SERAFINI Leonilde	P	RIGNANESE Biagio	P
AQUILINI Giovanni	P	COSTANTINI Antonio	A
PANTOLFI Francesco	P	DE SIMONE Cesare	P
DI PAOLO Lucia	P	BOZZELLI Maria Teresa	A
PALLINI Domenico	P		
ANTONINI Roberto	P		
MARTELLA Marcello	P		
DI SIMONE Vittorio	P		
MANCINELLI Gianni	P		
MANCINELLI Andrea	P		
MONTICELLI Francesco	P		
DI FEBO Roberto	P		
BARABASCHI Pietro	P		

totale presenti	17
-----------------	----

Partecipa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 il Segretario Comunale Dott. Nicolino LUONGO

Assume la Presidenza il Signor Sig. Giuseppe DI FEBO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita i presenti a trattare l'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che alle ore 22.45 esce definitivamente dall'aula il Consigliere Barabaschi Pietro. Consiglieri presenti numero 16.

Relazona sull'argomento l'Assessore al Commercio Martella Marcello che legge la proposta di atto deliberativo come predisposto dal Settore competente, del seguente tenore:

“PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2001 venne approvato il Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, inviato al CO.RE.CP., per l'approvazione sotto il profilo della legittimità e dallo stesso esaminato, senza rilievi, in data 08.08.2001;

- successivamente in data 21.08.2001, con nota protocollo 26031, il Nuovo Regolamento venne inviato alla Giunta Regionale - Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale – Servizio pianificazione Territoriale ed organizzazione dei Trasporti - Per la sua approvazione;

VISTA la nota, della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale - Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, assunta al protocollo dell'Ente in data 20.09.2001 n. 28484, nella quale si vengono indicate le modifiche da apportare al regolamento stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce di quanto indicato dalla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale – Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, apportare le modifiche indicate nella nota prot. 28484 del 20.09.2001, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.”;

Dato atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire sull'argomento;

Udita la proposta del Sindaco Presidente di modificare il Nuovo Regolamento Comunale per l'Attività di Noleggio di Autoveicoli con Conducente, come illustrato dal relatore, nel nuovo testo che si compone di numero 57 articoli;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile per quanto riguarda la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con numero 13 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e numero 3 astenuti (Lalli Tommaso, Rignanese Biagio e De Simone Cesare):

DELIBERA

Di apportare tutte le variazioni indicate dalla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale – Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti

con nota protocollo n. 28484 del 20.09.2001, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Di approvare, come approva, il Regolamento Comunale per l'Attività di Noleggio di Autoveicoli con Conducente, che si compone di numero 57 articoli e che, come allegato 2, forma parte integrante ed inscindibile del presente atto deliberativo;

Di revocare, come revoca, la delibera consiliare n. 32 del 30.07.2001 con cui venne approvato il regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente;

Di sottoporre il presente atto deliberativo a controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Teramo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di inviare, a modifiche apportate, il nuovo Regolamento Comunale per l'Attività di Noleggio di Autoveicoli con Conducente, alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale – Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, per ulteriore approvazione.




GIUNTA REGIONALE

uff. Commercio

Direzione Regionale
Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio
e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale

Servizio Pianificazione Territoriale
ed Organizzazione dei
Trasporti



Pescara, 14 SET 2001

Al sig. Sindaco del
Comune di
64029 SILVI (TE)

Prot. 6474 /DE2

**Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale di Silvi n°32 del 30.7.2001:
"Approvazione Regolamento Comunale per l'Attività di Noleggio di Autoveicoli con
Conducente".**

In riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto si precisa che la medesima delibera, in base a quanto disposto dall'art.22 dello Schema-tipo di regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05.03.1992, deve necessariamente essere sottoposta alla approvazione, sotto il profilo della legittimità, del CO.RE.CO.

Pertanto in assenza di detta approvazione codesto Servizio non può a sua volta procedere alla approvazione della delibera di codesto Consiglio Comunale.

Si inviano comunque, in allegato alla presente, le modifiche da apportare al regolamento stesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Maria Antonella Cicardi)



Modifiche da apportare al Regolamento per l'attività di Noleggio di Autoveicoli con conducente:

- All'art.15 dopo le parole: " a) ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al 1 comma" vanno aggiunte le parole: " dell'art.14 del presente regolamento";
- All'art.18, comma 5 sostituire alle parole: "revoca della licenza ai sensi del comma 1 del precedente articolo 12 (revoca delle autorizzazioni)" con le parole: "decadenza della licenza ai sensi del successivo articolo 54 (Decadenza del titolo. Casi e procedimento)";
- All'art.33 dopo le parole: " a) ai fini di provare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 " vanno aggiunte le parole: " dell'art.32 del presente regolamento";
- All'art.37, comma 4 sostituire alle parole: "revoca della autorizzazione a norma del precedente articolo XX (revoca delle autorizzazioni)" con le parole: "decadenza della licenza ai sensi del successivo articolo 54 (Decadenza del titolo. Casi e procedimento)";
- Gli articoli 42 e 43 presentano elenchi numerati da sostituire;
- L'art.44 può essere eliminato poiché ripete quanto già disposto dal precedente art.35.
- L'art.49, comma 3 cita gli articoli 61 e 62 che non ci sono nel regolamento;
- L'art.50, comma 1 cita gli articoli 62 e 64 che non ci sono nel regolamento;
- Gli artt.4,6,7,8,9,16,18,20,23,33,36,38,40,51,54 vanno completati sostituendo alle XX le esatte indicazioni degli articoli cui si rimanda.
- Deve essere inserito il presente articolo:

"Le deliberazioni del consiglio comunale – relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente – adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, fatto comunque salvo il controllo di legittimità del CO.RE.CO: di cui all'art.41 della legge 8 giugno 1990, n.142 ".

COMUNE DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

CITTA' DI SILVI



**REGOLAMENTO COMUNALE
NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE**

INDICE

Capo I - Servizio di noleggio con conducente

Sezione prima: Generalità

- Art. 1. Definizione del servizio e oggetto del regolamento pag. 04
Art. 2. Disciplina del servizio pag. 04
Art. 3. Tipo e numero degli autoveicoli da adibire al servizio pag. 05

Sezione seconda: L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente

- Art. 4. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione pag. 07
Art. 5. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni pag. 08
Art. 6. Contenuti del bando pag. 08
Art. 7. Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni pag. 08
Art. 8. Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione pag. 09
Art. 9. Rilascio della autorizzazione pag. 09
Art. 10. Trasferibilità della autorizzazione pag. 09

Capo II - Servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture

Sezione prima: Condizioni e requisiti

- Art. 11. Definizione del servizio pag. 10
Art. 12. Caratteristiche delle autovetture pag. 10
Art. 13. Sostituzione delle autovetture per fermo tecnico - Autovetture di scorta pag. 10
Art. 14. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni pag. 11
Art. 15. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente pag. 12
Art. 16. Titoli oggetto di valutazione pag. 12
Art. 17. Titoli di preferenza pag. 13
Art. 18. Tariffe pag. 13
Art. 19. Riduzioni di tariffa - convenzioni - abbonamento pag. 14

Sezione seconda: L'esercizio del servizio

- Art. 20. Condizioni d'esercizio pag. 14
Art. 21. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. pag. 15
Art. 22. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: obblighi e diritti dei conducenti pag. 15
Art. 23. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: divieti per i conducenti pag. 16
Art. 24. Inizio del servizio - Sospensioni pag. 16
Art. 25. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. pag. 16
Art. 26. Acquisizione della corsa pag. 16
Art. 27. Comportamento degli utenti pag. 17
Art. 28. Collaborazione alla guida pag. 17
Art. 29. Interruzione del trasporto pag. 17
Art. 30. Radio telefono pag. 17
Art. 31. Trasporto disabili pag. 17

Capo III - Servizio di noleggio con conducente svolto con autobus

Sezione prima: Condizioni e requisiti

- Art. 32. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni pag. 18
Art. 33. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente pag. 20
Art. 34. Commissione regionale pag. 21
Art. 35. Titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione - Titoli di preferenza pag. 21
Art. 36. Caratteristiche degli autobus pag. 21
Art. 37. Verifica e revisione degli autobus pag. 21
Art. 38. Sostituzione dell'autobus pag. 23
Art. 39. Cronotachigrafo pag. 24
Art. 40. Tariffe pag. 24

Sezione seconda: L'esercizio del servizio

- Art. 41. Condizioni d'esercizio pag. 24
Art. 42. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: obblighi e diritti dei conducenti pag. 24
Art. 43. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: divieti per i conducenti pag. 25
Art. 44. Inizio del servizio pag. 25
Art. 45. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. - Acquisizione della corsa pag. 25
Art. 46. Comportamento degli utenti pag. 25
Art. 47. Interruzione del trasporto pag. 25

Capo IV - Illeciti e sanzioni

- Art. 48. Responsabilità nell'esercizio pag. 25
Art. 49. Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni pag. 25
Art. 50. Sanzioni amministrative pecuniarie - Misura e procedimento pag. 26
Art. 51. Diffida pag. 27
Art. 52. Sospensione dell'efficacia del titolo - Casi e procedimento pag. 27
Art. 53. Sospensione cautelare pag. 28
Art. 54. Decadenza del titolo - Casi e procedimento pag. 28

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 55. Norma di rinvio pag. 28
Art. 56. Entrata in vigore pag. 28
Art. 57. Sindacato regionale pag. 28

Capo I servizio di noleggio con conducente

Sezione prima: Generalità

Art. 1. Definizione del servizio e oggetto del regolamento

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente consiste nel trasporto, dietro corrispettivo, di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente può essere svolto con autobus, minibus, autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Oggetto del presente regolamento è il servizio di noleggio autoveicoli con conducente svolto con autovettura e con autobus o minibus.

Ai fini del presente regolamento il servizio di noleggio autoveicoli con conducente svolto con autovettura è ricondotto alla categoria degli autoservizi pubblici non di linea così come definiti all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente svolto con autobus o minibus è ricondotto alla categoria «Professione di trasportatore di viaggiatori su strada» così come definita all'art. 1 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (2).

(1)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 1. Autoservizi pubblici non di linea

1 Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2 Costituiscono autoservizi pubblici non di linea;

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

(2)

decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 1. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:

a) «Professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o all'organizzatore del trasporto;

b) «impresa», qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 2. Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dal presente regolamento ed è inoltre disciplinato:

dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 19 e 85 (3);

dal decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (4);

dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (4);

dal decreto del Ministero dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (4);

dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 (4);

dall'articolo 8 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (5);

dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5 marzo 1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale (4);

dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (4);

dalla Legge Regionale 4 novembre 1998, n. 124 (4);

dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

(3)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19. Polizia amministrativa

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] (Numero abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
 - 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
 - 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
 - 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
 - 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
 - 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
 - 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
 - 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
 - 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
 - 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
 - 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
 - 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
 - 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
 - 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
 - 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
- Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
- In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
- I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
- Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 85. Trasferimento alle regioni

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

(4)

Vedi appendice A

(5)

legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 8. Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
 - a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
 - b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
 - c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
 - e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
 - f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
 - g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
 - h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
 - i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
 - l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400;
 - m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 3. Tipo e numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente è svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione ed in conformità dell'uso di cui all'articolo 85, comma 3 ed all'art. 82, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (6)

Gli autoveicoli da adibire al servizio, così come definiti all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (7) ed all'art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (8), si distinguono nei seguenti tipi:

autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

minibus: veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;

autobus: veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente;

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito al comma seguente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio e sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'entità della popolazione residente nel territorio comunale secondo i seguenti parametri
 - a.1) autovetture e minibus: minimo di 2.000 (duemila) abitanti, o frazione uguale o superiore a 1.000 (mille), per ogni autorizzazione di noleggio;
 - a.2) autobus: minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti, o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento), per ogni autorizzazione di noleggio;
- b) la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- c) l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Per il periodo 2001-2002, il comune di Silvi ha individuato il rapporto ottimale tra popolazione (residente e di transito) ed il numero delle autorizzazioni in 10 (dieci), in modo da consentire altresì una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta dagli addetti, così specificate:

- autovetture e minibus: n. 7 (sette) autorizzazioni, di cui 5 (cinque) autovetture e 2 (due) minibus;
- autobus: n. 3 (tre) autorizzazioni.

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui al comma 3, potrà essere modificato sulla base delle esigenze e nel rispetto dei criteri elencati al comma 2, con deliberazione della Giunta comunale.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione "autobus" si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

(6)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) le motocarrozze;
- b) le autovetture;
- c) gli autobus;
- d) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- e) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento e, se si tratta di autobus, da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli

1 Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2 Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3 I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4 Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5 L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.

6 Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base alla nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate al Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7 Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8 Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.

9 Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireseicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.

10 Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

30 aprile 1992, n. 285, art. 54. Autoveicoli

Autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

autoveicoli a motore: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
autoveicoli a motore: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione meccanica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

autoveicoli a motore: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

autoveicoli a motore: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

autoveicoli a motore: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61 commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il veicolo per il trasporto è considerato eccezionale;

autoveicoli a motore: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

autoveicoli a motore: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata.

Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi.

La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

autoveicoli a motore: autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

autoveicoli a motore: mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2 Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

(8)

Decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977, art. 2. Classificazioni

Dal punto di vista delle caratteristiche costruttive i veicoli di cui all'art. 1 si distinguono in:

a) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente;

b) minibus: veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 ed inferiore a 16, escluso il conducente;

c) scuolabus: veicoli derivati da quelli indicati alla lettera a) prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti, e aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati;

d) mini-scuolabus: veicoli derivati da quelli indicati alla lettera b) prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati.

I veicoli di cui ai punti a) e b) destinati nelle seguenti categorie:

urbano: veicolo attrezzato per trasporti urbani, munito di sedili a spazi destinati a passeggeri in piedi allestito in modo da permettere gli spostamenti dei passeggeri resi necessari dalle frequenti fermate;

suburbano: veicolo attrezzato per trasporti suburbani munito di sedili e spazi destinati a passeggeri in piedi. Il numero dei posti a sedere non deve essere inferiore al 40 per cento dei posti totali;

interurbano: veicolo attrezzato per i trasporti interurbani che non richiede spazi specificamente destinati a passeggeri in piedi. È consentito peraltro il trasporto su brevi percorsi di passeggeri in piedi, nel corridoio di circolazione;

gran turismo: veicolo attrezzato per viaggi a grande distanza, allestito in modo da assicurare una confortevolezza ai passeggeri; non trasporta passeggeri in piedi.

I veicoli destinati al servizio privato si distingue, secondo l'uso in:

- privato al servizio di imprenditori, collettività e simili;
- noleggio con conducente.

Sezione seconda: L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente

Art. 4. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.

Le autorizzazioni non possono essere rilasciate in numero superiore agli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 3.

Chi intende ottenere la autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Settore Trasporti comunale, corredata dalla documentazione elencata agli articoli 15 e 33.

La autorizzazione per l'attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

Art. 5. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi degli articoli 17 e 35;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- g) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 7.
- h) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 7. Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'assegnazione delle autorizzazioni, all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva comunale.

La Giunta comunale, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvede alla nomina della Commissione che è così composta:

- a) dal dirigente dell'Ufficio Trasporti comunale in funzione di Presidente;
- b) dal comandante o da altro membro della polizia municipale da esso delegato;
- c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla C.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune; in particolare esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- formazione e variazione di norme regolamentari;
- tariffe;
- criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio.

La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma precedente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, fermo restando il termine massimo di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine di cui al comma precedente senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere. Nel caso in cui la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al **Capo I**, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 6;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 16 e redige la graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione consultiva resta in carica quattro anni a far tempo dalla sua istituzione.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

Art. 8. Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 33, costituiscono generale motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, per delitti non colposi e con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale in misura superiore complessivamente ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 9. Rilascio della autorizzazione

La Giunta comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione del Dirigente del Settore Trasporti, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 19, n. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (9), la autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento, assorbe la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (10).

(9)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19: Vedi nota 3

(10)

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, art. 86. (art. 84 T.U. 1926)

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (65), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

Art. 10. Trasferibilità della autorizzazione

La autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso della Commissione di cui all'articolo 7 e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti nel presente regolamento.

La autorizzazione comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessione di attività.

Qualora la autorizzazione sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua volta è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro *un anno* dalla volta della autorizzazione a pena di decadenza.

Capo II

Servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture

Sezione prima: Condizioni e requisiti

Art. 11. Definizione del servizio

Il servizio di noleggio autovetture con conducente è espressamente definito in via generale e, nei suoi elementi specifici, rispettivamente agli articoli 1 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (11); esso assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

(11)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 1: Vedi nota 1

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 3. Servizio di noleggio con conducente

1 Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 12. Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta «noleggio» unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa metallica posteriore inamovibile, recante la dicitura «NCC», il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune.

Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Le autovetture in servizio da noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Traffico comunale.

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, gli organi comunali abilitati possono sottoporre i mezzi a visita ispettiva, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati al servizio cui sono destinati ed a verificarne il dovuto stato di conservazione e di decoro.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore Trasporti comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

Qualora il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine fissato il Dirigente del Settore Trasporti comunale, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 52.

Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicato le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso dell'esercizio dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente del Settore Trasporti del Comune alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 13. Sostituzione delle autovetture per fermo tecnico - Autovetture di scorta

La Giunta comunale con proprio atto deliberativo può determinare, in soprannumero rispetto alle autovetture autorizzate al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 3, le autorizzazioni da utilizzare per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.

Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (12), operanti nel territorio dei Comuni dell'area.

Le autorizzazioni per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, non sono trasferibili.

Il titolare di autorizzazione può essere autorizzato dal Dirigente del Settore Trasporti comunale alla sostituzione della propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con altro autovettura con le caratteristiche di cui all'articolo 12.

In tale ipotesi, sulla autorizzazione comunale di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, indicando sia il numero di targa dell'autovettura sostituita che di quella sostitutiva, e deve essere conservata a bordo di quest'ultima.

(12)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7. *Figure giuridiche*

1 I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2 Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti è rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 14. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 (13) e successive variazioni;
- c) iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (14), istituito con la legge regionale 4 novembre 1998, n. 124 (15), ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.
- d) insussistenza di alcuna delle situazioni previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (16) e successive modificazioni e integrazioni (normativa antimafia);
- e) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

(13)

legge 25 luglio 1956, n. 860 "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane"

(14)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 6. *Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*

1 Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2 È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3 L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4 Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5 L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6 L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7 I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

(15)

legge regionale 4 novembre 1998, n. 124 "Norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992"

(16)

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10. Misure di prevenzione - Effetti

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"

Art. 15. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente

La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1 con esclusione della lettera f), e comma 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal Testo Unico approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (17).
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- c) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

(17)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 16. Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autoveicoli con conducente, la Commissione di cui all'articolo 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 4 novembre 1998, n. 124 (18) punti 5;
- b) laurea punti 4;
- c) diploma di maturità punti 3;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto punti;

e) conoscenza di una lingua straniera di corrente uso (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, etc.) punti 4.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

(18)

legge regionale 4 novembre 1998, n. 124: Vedi nota 14

Art. 17. Titoli di preferenza

A parità di merito costituisce titolo di preferenza essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (19), ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

(19)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 8. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni*

1 La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2 La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano o sono a disposizione dell'utenza.

4 L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 18. Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio autoveicoli con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7, in base ai criteri determinati, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dal Ministro dei Trasporti con decreto 20 aprile 1993 (20).

Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta comunale debbono essere espone all'interno dell'autoveicolo. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

La Commissione di cui all'art. 7 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare dell'autorizzazione; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto può proporre al Dirigente del Settore Trasporti comunale l'adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 54.

In tal caso, la decadenza dell'autorizzazione non deve essere preceduta da alcuna diffida.

(20)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 13. *Tariffe*

1 Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2 La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3 Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4 Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autoveicolo": Vedi nota 4

Art. 19. Riduzioni di tariffa - convenzioni - abbonamento

Le associazioni di titolari di autorizzazione N.C.C. di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (21) possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1 dell'articolo 18.

I medesimi soggetti, nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente comma, possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

(21)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7: Vedi nota 12

Sezione seconda: L'esercizio del servizio

Art. 20. Condizioni d'esercizio

L'autorizzazione di cui all'articolo 4 deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (22).

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (23), ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21 (23).

La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
 - b) certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto all'articolo 14, comma 1, lettera g);
 - c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (24) da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente;
- La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (25).

L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

(22)

legge 15 gennaio 1992, n. 21. art. 10. Sostituzione alla guida

1 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici- elettivi.

2 Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3 Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

(23)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7: Vedi nota 12

(24)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 6: Vedi nota 14

(25)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Vedi nota 17

Art. 21. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (26).

(26)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11. *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente*

1 I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2 Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il termine comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3 Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4 Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5 I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6 I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7 Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 22. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: obblighi e diritti dei conducenti

I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- d) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determinazione dirigenziale, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, stabiliti dal Comune di Silvi;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di Silvi;
- i) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- j) comunicare all'Ufficio Trasporti comunale il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- k) comunicare all'Ufficio Trasporti comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
- l) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

- m) comunicare entro sette giorni all'Ufficio Trasporti comunale la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- n) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell'articolo 30.

I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C., durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:

- a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto alla lettera i) del comma precedente per i cani accompagnatori dei non vedenti;
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;

Art. 23. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: divieti per i conducenti

Ai conducenti delle autovetture di servizio N.C.C., durante l'espletamento del servizio, è fatto divieto di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- g) trasportare animali di loro proprietà;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- j) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 25 è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.

Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale competente.

Art. 24. Inizio del servizio - Sospensioni.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio o della volturazione dell'autorizzazione stessa, salvo il termine stabilito all'articolo 10 per i casi di acquisizione dell'autorizzazione «mortis causa».

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 25. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (27).

(27)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11: Vedi nota 26

Art. 26. Acquisizione della corsa

Il Servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta comunale con propria deliberazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (28).

(28)

legge 15 gennaio 1992, n. 21: Art. 14. Disposizioni particolari

I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2 I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3 Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4 Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 27. Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 28. Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 istituito con la legge regionale 4 novembre 1998, n. 124 (29).

(29)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 6: Vedi nota 14

legge regionale 4 novembre 1998, n. 124: Vedi nota 15

Art. 29. Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 30. Radio telefono

Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

Art. 31. Trasporto disabili

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (30), il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

Tutte le autovetture per i servizi NCC, comprese quelle di scorta di cui all'articolo 13 possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (31).

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

(30)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 14: Vedi nota 28

(31)

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 2. *Contrasegni*

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di «accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di «accessibilità condizionata» secondo il modello di cui all'allegato B.

4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

Capo III

Servizio di noleggio con conducente svolto con autobus

Sezione prima: Condizioni e requisiti

Art. 32. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 4 del decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (32);
- c) idoneità professionale di cui agli articoli 6 e 7 decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (33);
- d) idoneità finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (34);
- e) abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (35);
- f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 (36) e successive variazioni;
- g) insussistenza di alcuna delle situazioni previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (37) e successive modificazioni e integrazioni (normativa antimafia);
- h) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- i) non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- j) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- k) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richiesti i requisiti di cui alle lettere a) ed h) del comma 1, mentre i requisiti di cui alle lettere e) ed i) del comma 1 devono essere posseduti dai soci abilitati alla guida degli autoveicoli; è richiesta peraltro la iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente.

Ancora, se il soggetto richiedente è una cooperativa, sono richiesti i requisiti di iscrizione all'Albo prefettizio ed al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative.

(32)

decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 4. Requisito della idoneità morale

1. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) nei casi di cui al comma 1;
- c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale dei veicoli.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

(33)

decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6. Requisito della idoneità professionale

1. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 7. Esenzione dall'esame

1. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale e internazionale.

2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello dirigenziale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.

3. Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto.

4. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

(34)

decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 5. Requisito della idoneità finanziaria

1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A.

4. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

(35)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli

1 Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

2 Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3 La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza.

Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D;

altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4 I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5 I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie A, B C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni, in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

6 Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7 La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8 I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata da patenti di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1 lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patenti di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale

rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio del certificato della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

9 Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10 Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11 L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale dell M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

12 Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.

13 Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

14 Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.

15 Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

16 [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila].

17 Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18 Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.

(36)

legge 25 luglio 1956, n. 860: Vedi nota 13

(37)

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10: Vedi nota 16

decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490: Vedi nota 16

Art. 33. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente deve essere corredata dai seguenti documenti:

ai fini di provare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, con esclusione delle lettere d) ed i), ed al comma 2 dell'articolo 32, gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 (38).

- a) attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (con esclusione delle imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di L. 100.000.000;
- b)* certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (38), in ordine alla iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente (se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese);
- e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (38), in ordine alla iscrizione all'Albo prefettizio ed al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (se trattasi di cooperative);
- f) statuto ed atto costitutivo (se trattasi di cooperative);

g) elenco soci (se trattasi di cooperative).

(38)

DPR 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": Vedi nota 17

Art. 34. Commissione regionale

Per l'attività di noleggio di autobus con conducente, presso la Regione Abruzzo - Settore Trasporti - è costituita apposita Commissione nominata con provvedimento della Giunta regionale..

Essa è composta:

1. dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Trasporti o suo delegato, con funzione di Presidente;
2. da un dirigente in servizio presso il Settore Trasporti della Giunta regionale;
3. da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori del settore;
4. da un rappresentante delle aziende concessionarie di autolinee;
5. da un rappresentante della M.C.T.C.;
6. da un funzionario della Regione Abruzzo in servizio presso il Settore Trasporti, con funzione di Segretario di commissione.

Art. 35. Titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione - Titoli di preferenza

Nel bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni è riportata l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

A parità di merito costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio di noleggio di autobus con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- a) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- b) la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- c) la disponibilità di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus;
- d) il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 36. Caratteristiche degli autobus

Gli autobus devono rispondere alle caratteristiche stabilite nel decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (39), nonché nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

È fatta salva la futura classificazione autobus a cui provvedesse la commissione regionale di cui all'articolo 34.

Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta «noleggio» unitamente agli stemmi della Regione e del Comune.

Fatta salva le verifiche previste in capo agli organi della MCTC ed all'articolo 37, gli organi comunali abilitati possono sottoporre i mezzi a visita ispettiva, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati al servizio cui sono destinati ed a verificarne il dovuto stato di conservazione e di decoro.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore Trasporti comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine fissato il Dirigente del Settore Trasporti comunale, su parere della Commissione regionale di cui all'articolo 34 e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 52.

Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicato le prescrizioni utili al suo ottenimento.

(39)

decreto Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977: Vedi nota 4

Art. 37. Verifica e revisione degli autobus

Gli autobus sono sottoposti da parte della Commissione regionale di cui all'articolo 34 e prima dell'immissione in servizio, alla verifica della rispondenza alle caratteristiche stabilite nel decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (40).

Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della domanda hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della M.C.T.C. (articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (41).

Ogni qualvolta la Commissione regionale di cui all'articolo 34 ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, procede ad apposita verifica e degli esiti deve informarne il Dirigente del Settore Trasporti comunale per la denuncia al competente Ufficio della M.C.T.C. - agli effetti degli articoli 78 e 216 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (42), da inviarsi anche alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti.

Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, il Dirigente del Settore Trasporti comunale provvede alla procedura di decadenza dell'autorizzazione a norma del precedente articolo 54, comma 1, lettera d).

(40)

decreto Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977: Vedi nota 4

(41)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 80. Revisioni

1 Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C..

Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2 Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3 Per le autoveiture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4 Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5 Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6 I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7 In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8 Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9 Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, presente codice, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10 Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 da personale della Direzione generale M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione verrà conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11 Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12 Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13 Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, alline della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della

carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14 Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15 Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16 L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17 Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(42)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1 I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2 Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3 Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.

4 Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida

1 Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.

Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214.

2 La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3 Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4 Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria.

In caso di rigetto del ricorso la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5 L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6 Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 38. Sostituzione dell'autobus

Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente del Settore Trasporti comunale alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.

Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato - come prima immatricolazione - oltre tre anni prima dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione regionale di cui all'art. 34.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 39. Cronotachigrafo

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apposito apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727 (43), di ABS nel sistema frenante e devono essere in regola con gli articoli 22 e segg. della legge 13 luglio 1966, n. 615 (44).

(43)

legge 13 novembre 1978, n. 727 "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada"

(44)

legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico"

Art. 40. Tariffe

Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il Settore Trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.

La Commissione regionale di cui all'articolo 34 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione regionale riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto può proporre al Dirigente del Settore Trasporti del Comune l'adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 54.

In tal caso, la decadenza dell'autorizzazione non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Sezione seconda: L'esercizio del servizio

Art. 41. Condizioni d'esercizio

L'autorizzazione di cui all'articolo 4 deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare.

L'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 42. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: obblighi e diritti dei conducenti

I conducenti degli autobus di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- c) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- d) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di Silvi;
- g) comunicare all'Ufficio Trasporti comunale il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- h) comunicare all'Ufficio Trasporti comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
- i) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- j) comunicare entro sette giorni all'Ufficio Trasporti comunale la variazione dell'indirizzo della rimessa;

Art. 43. Comportamento del conducente N.C.C. in servizio: divieti per i conducenti

Ai conducenti degli autobus di servizio N.C.C., durante l'espletamento del servizio, è fatto divieto di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- g) trasportare animali di loro proprietà;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- j) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 44. Inizio del servizio

L'assegnatario di nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio *entro 120 (centoventi) giorni* dalla data del rilascio della licenza stessa. Il servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data della domanda.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di *altri 120 giorni* ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autobus per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 45. Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. - Acquisizione della corsa

Lo stazionamento degli autobus avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale. La prenotazione può essere ricevuta anche telefonicamente.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 46. Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 47. Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Capo IV Illeciti e sanzioni

Art. 48. Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 49. Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni

L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.

Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.

Al Settore Trasporti comunale vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 51 e 52, comma 1, lettera j).

Art. 50. Sanzioni amministrative pecuniarie - Misura e procedimento

Salvi i casi di cui agli articoli 52 e 54, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, e, qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalla legge, per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (45) e dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (46)

Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il trasgressore è ammesso a pagare una somma fissa entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione suddette. Ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383(45), il titolare è ammesso a pagare, nelle mani dell'agente o del funzionario che gli ha contestato direttamente la violazione, una somma fissa, la cui misura è determinata in via generale per ciascuna specie di illecito in L. 200.000 (lire duecentomila).

Il trasgressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma 2, può nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, far pervenire al Settore Trasporti comunale scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

L'ufficio di cui all'articolo precedente, nei casi di cui al precedente comma 3, cura la trasmissione all'Autorità competente a decidere del rapporto redatto dall'agente accertatore, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (46).

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (46), l'Autorità competente, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina, nei successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (46), e aggiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

(45)

[legge 3 marzo 1934, n. 383, art. 106

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

legge 3 marzo 1934, n. 383, art. 107

[Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podestà.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podestà, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Podestà sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.] legge abrogata dall'art. 274, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(46)

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 17. Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nei termini previsti dal comma precedente.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18. Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 51. Diffida

Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 52, comma 1, lettera j).

Art. 52. Sospensione dell'efficacia del titolo - Casi e procedimento

Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio con contachilometri o cronotachimetro manomessi;
- c) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- e) violazione dell'articolo 23, lettera c) e articolo 43 lettera c);
- f) violazione dell'articolo 23, lettera f) e articolo 43 lettera f), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
- g) violazione degli articoli 25 e 45;
- h) violazione dell'articolo 12, comma 7, dell'articolo 36, comma 6;
- i) violazione dell'articolo 31, comma 1;
- j) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 51, nell'arco di due anni;
- k) violazione dell'articolo 19, comma 3;

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 50, salvo il caso di cui al comma 1, lettera j) per il quale l'applicazione delle sanzioni è automatica.

Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art. 53. Sospensione cautelare

Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 54. Decadenza del titolo - Casi e procedimento

Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 52;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute negli articoli 18, 37, comma 5 e 40;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 52.

Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b) e degli articoli 18, 37, comma 5 e 40, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (47).

(47)

legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 6: Vedi nota 14

Capo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 55. Norma di rinvio

1. La disciplina degli autoservizi N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 56. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.

Art. 57. Sindacato regionale

Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale, controllo previsto dall'articolo 85, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (48).

(48)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 85: Vedi nota 3

AAV

C:\Documenti\regolamenti\REGOLAMENTO COMUNALE noleggio autoveicoli con conducente.doc

Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE VI
F.to Dr.ssa Francesca-Romana Sardo

la legge 8 giugno 1990, n. 142.
IL RAGIONIERE

di pubblicazione

CERTIFICA
...azione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Co...
... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO

29 OTT. 2001

UFFICIO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio per 15 g...
REPUBBLICA IT...

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

F.to Il Sindaco
Sig. Giuseppe DI FEBO

F.to Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO

Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

SILVI, li _____

F.to **IL RAGIONIERE**

————— —————

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **29 OTT. 2001** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

SILVI,

29 OTT. 2001

F.to **Il Segretario Generale**
Dott. Nicolino LUONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

SILVI,

29 OTT. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicolino LUONGO

N. _____

UFFICIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile.
 perchè approvata dal CO.RE.CO. il _____ prot. _____

SILVI

Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO



Comune di SILVI

Provincia di Teramo

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

DEL 26/09/2002

NUMERO 56

OGGETTO: Regolamento comunale noleggio autoveicoli con conducente. Modifiche.

L'anno duemiladue il giorno ventisei del mese Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, ubicata presso la sede municipale di Via Garibaldi n.14, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 19/09/2002 prot. n.28739 e in data 24/09/2002 prot. 29164, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, i seguenti componenti:

DI FEBO Giuseppe	P	LALLI Tommaso	A
PERACCHIA Floriana	P	VALLESCURA Gaetano	A
SERAFINI Leonilde	P	RIGNANESE Biagio	A
AQUILINI Giovanni	A	COSTANTINI Antonio	A
PANTOLFI Francesco	P	DE SIMONE Cesare	A
DI PAOLO Lucia	A	BOZZELLI Maria Teresa	A
PALLINI Domenico	P		
ANTONINI Roberto	A		
MARTELLA Marcello	P		
DI SIMONE Vittorio	P		
MANCINELLI Gianni	P		
MANCINELLI Andrea	P		
MONTICELLI Francesco	P		
DI FEBO Roberto	P		
BARABASCHI Pietro	A		

Totale presenti N° 11

All'appello nominale risultano quindi presenti n° 10 Consiglieri oltre il Sindaco, per cui i Presenti sono in numero di 11

Partecipa ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 il Segretario Comunale Dott. Nicolino LUONGO

Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Di Febo

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RELAZIONE sull'argomento l'assessore al commercio Dott. Martella Marcello che illustra la proposta di atto deliberativo del seguente tenore:

Il Comune di Silvi ha provveduto recentemente alla ricognizione delle licenze in essere relative a :

- a) Licenze per autovetture
- b) Licenze per minibus
- c) Licenze per autobus

Da tale ricognizione è emersa la seguente situazione (giusta nota alla Regione Abruzzo prot. n° 26832 del 02/09/2002:

- 1) Licenze per autovetture con conducente alla data odierna n. 4 già rilasciate da rilasciare n. 1
- 2) Licenze per minibus: nessuna licenza rilasciata – da rilasciare n. 3 licenze
- 3) Licenze per autobus: licenze già rilasciate n. 4 – licenze per la quale chiedere il rilascio alla Regione Abruzzo: n. 1

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito all'articolo seguente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio e sulla base dei seguenti criteri:

- a) La distanza della popolazione residente nel territorio comunale secondo i seguenti parametri:
 - a.1) autovetture min. di 2000 abitanti o frazione uguale o superiore a 1000 per ogni autorizzazione di noleggio;
 - a.2) autobus minimo di 5000 abitanti o frazione uguale o superiore a 2500 per ogni autorizzazione di noleggio;
- b) la distanza del Comune del capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- c) l'entità la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- d) le attività turistiche commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Pertanto, ritenuto di dover provvedere ad istituire il numero definitivo di licenze, occorre modificare l'art. 3 del vigente Regolamento (deliberazione del Consiglio comunale del 25.10.2001), con l'aggiunta del seguente nuovo art. 3 bis:

Art. 3 bis

Possono essere rilasciate dal Comune di Silvi le seguenti licenze per trasporto di persone:
n. 1 licenza per autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;
n. 3 licenze per minibus destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;
n. 1 licenza per autobus destinato al trasporto di persone con numero di posti superiori a 16 escluso il conducente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che nessun consigliere ha chiesto di intervenire;

UDITA la proposta del Sindaco presidente di approvare le modifiche al vigente regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, come illustrato dal relatore;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

AD unanimità di voti resi per alzata di mano da parte di n. 11 consiglieri presenti e votanti:

LENE FEBBO
L'AVEVA RICONSEGATA

DELIBERA

LA premessa costituisce parte integrante del dispositivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90;
DI MODIFICARE il vigente regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, approvato con atto deliberativo consigliere n. 32 del 30/07/2001, integrato con deliberazione consiliare n. 50 del 25/10/2001, aggiungendo dopo l'art. 3 l'art 3 bis del seguente tenore:

- art 3 bis – numero delle licenze per trasporto delle persone
possono essere rilasciate dal Comune le seguenti licenze per trasporto di persone:
- n. 1 licenza per autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
 - n. 3 licenze per minibus destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;
 - N. 1 licenza per autobus destinato al trasporto di persone con numero di posti superiori a 16, escluso il conducente;
- CON separata votazione, su proposta del presidente, resa ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.lgs 267/2000



AUTOVETTURE	⇒	N° 5	} COMUNE
MINIBUS	⇒	N° 3	
AUTOBUS	⇒	N° 5	

REGIONE

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco
F.to Sig. Giuseppe DI FEBO

Il Segretario Generale
F.to Dr. Nicolino LUONGO

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 1 OTT. 2002 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Silvi, li 1 OTT. 2002

Il Segretario Generale
Dr. Nicolino LUONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Silvi, li 1 OTT. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicolino Luongo

UFFICIO PUBBLICAZIONE

N° _____

Il sottoscritto Messo dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio per _____ giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Spazio riservato all'Organo di Controllo

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

perché dichiarata immediatamente eseguibile

perché approvata dal CO.RE.CO. il _____ prot. n° _____

Silvi _____

Il Segretario Generale
Dr. Nicolino Luongo